



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 del 16/10/2026

**OGGETTO: SETTIMANA DELLE CASTAGNE 2026 - EVENTI DEL 18 E DEL 25 OTTOBRE -
DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

CONSIDERATO:

- che l’attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d’esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materie analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

RILEVATO:

- che le attività commerciali del settore alimentare e misto e gli esercizi pubblici effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;
- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell’abbandono a terra dei contenitori di vetro delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

PREMESSO che nell’ambito del programma delle manifestazioni relativo alla Settimana delle Castagne 2026 sono previsti i seguenti eventi:

- 18 ottobre – Marciana Capoluogo – “Festa d’Autunno”;
- 25 ottobre – località Poggio – “Castagnata”.

CONSIDERATO che si prevede per tali occasioni un discreto afflusso di spettatori provenienti da tutta l’Isola d’Elba;

RILEVATO PERTANTO l’esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:

- a limitare in determinati orari nelle aree prospicienti le piazze dei due borghi suindicati, interessate dalla suddetta manifestazione, la vendita, anche per asporto, di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro;
- a prevenire e contrastare i rischi per l’incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e/o privati connessi all’utilizzo improprio e alla conseguente possibile dispersione al suolo di contenitori di vetro;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare idoneo provvedimento finalizzato a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande e la dispersione dei relativi contenitori in vetro al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

VALUTATA la necessità di adottare tutte le idonee misure a tutela e garanzia della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ordine pubblico, anche allo scopo di prevenire potenziali situazioni di pericolo;

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad evitare il possibile verificarsi di disordini che potrebbero degenerare in risse, lancio di oggetti con conseguente possibilità di danno e pericolo per persone e cose;

RILEVATO a tal fine che consentire in occasione dell’evento suddetto la vendita di bevande in contenitori di vetro da parte degli operatori del settore commerciale e della somministrazione ubicati nelle vicinanze, e il consumo stesso possano creare pericolo e dare vita a disordini vari con risse e lancio di tali oggetti;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

TENUTO CONTO dell'eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

PRECISATO che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione alla Prefettura, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

ORDINA

è fatto divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel capoluogo di Marciana in occasione dell'evento di cui sopra **dalle ore 12.00 del 18 ottobre 2026 fino alle ore 01.00 del giorno 19 ottobre 2026 ed in località Poggio, dalle ore 11.00 del 25 ottobre 2026 fino alle ore 01.00 del giorno 26 ottobre 2026**, secondo quanto di seguito specificato:

- 1) divieto di vendita anche in forma ambulante di bevande in contenitori di vetro, negli stessi tempi e luoghi di cui sopra;
- 2) divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro al di fuori degli spazi autorizzati agli stessi esercizi commerciali di cui sopra, i gestori dovranno assicurarsi che nessun contenitore od oggetto in vetro sia asportato;
- 3) obbligo per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dal presente provvedimento;

In caso di inosservanza della presente ordinanza, i contenitori in vetro e le lattine saranno immediatamente fatti gettare nel primo contenitore per rifiuti utile.

DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia facciano osservare la presente Ordinanza e nel caso di inosservanza l'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori, ai sensi dell'art. 7bis, *comma 1bis*, del D.Lgs. 267/2000;
- che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio e di renderlo noto alle attività commerciali interessate;
- che copia del presente atto venga trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla Stazione Carabinieri Marciana Marina e al Comando di Polizia Municipale, incaricato di assicurare il rispetto dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento diviene obbligatoria con decorrenza immediata, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/71.

FIRMATO
IL SINDACO
BARBI SIMONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).